

## COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

### 1) Costituzione e sede

È costituita l'Associazione Culturale denominata "Centro Culturale English Link" con sede in Via Parma 71, La Spezia ma con la possibilità di costituire sedi secondarie. Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.

### 2) Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

Gli Associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Associati che con i terzi, nonché nell'associazione delle norme del presente Statuto.

### 3) Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

### 4) Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha quale scopo la promozione di attività culturale in Italia e all'estero, specialmente per la promulgazione della lingua e della cultura inglese, favorendo lo sviluppo tra Associati e tra i cittadini democratici di iniziative destinate alla loro formazione culturale e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibile. Al centro dell'attività dell'Associazione si pone lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale e ambientale nei settori dell'economia, dei problemi sociali e del tempo libero.

Gli Associati potranno anche usufruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza e integrazione sociale.

L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con gli scopi del circolo.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione svolgerà le seguenti attività.

A) Attività culturali: convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse per i soci, mostre fotografiche, mostre di pittura, scultura e ceramica, prestito di film, libri, video e materiali didattici.

B) Attività ambientali: studi e iniziative per la tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici.

C) Attività ricreative: teatro e trattenimenti musicali sia da parte degli Associati che di compagnie e complessi esterni; trattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali.

D) Attività associative: incontri, manifestazioni fra Associati in occasione di festività, ricorrenze ed altro.

E) Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in lingua inglese, costituzione di Comitati o gruppi di studio o ricerca.

F) Attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino.

G) Attività destinate a migliorare la salute fisica e mentale e la coscienza di sé quali la meditazione, yoga e attività creative terapeutiche.

L'Associazione si propone anche i seguenti scopi:

di favorire la creazione e la gestione diretta o in collaborazione con Enti, Consorzi, Comuni, Province o Regioni, per promuovere nel territorio la conoscenza della lingua e della cultura inglese.

## ASSOCIATI

Gli Associati

Possono essere Associati dell'Associazione tutte le persone fisiche interessate, italiane o straniere, residenti in Italia e all'estero, in numero illimitato.

Potranno inoltre essere Associati Enti pubblici e privati aventi finalità culturali e scopi sociali umanitari che ne condividono espressamente gli scopi.

Nell'Associazione si distinguono gli Associati Onorari, Associati Fondatori e gli Associati Effettivi.

Il Consiglio Direttivo può in ogni momento attribuire ad altri Associati la prerogativa attribuita agli Associati Fondatori.

Associati Onorari: la qualifica di Associato Onorario può essere conferita a quelle persone eminenti cui l'Associazione crede conveniente attribuire tale omaggio.

a) alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento.

b) Persone che abbiano reso segnalati servizi all'Associazione.

Gli Associati Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo; non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.

Associati Fondatori: la qualifica di Associato Fondatore risulta dall'atto costitutivo dell'Associazione.

Associati Effettivi: per essere ammesso ad Associato Effettivo bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo ed essere proposto da un Associato Fondatore o Effettivo già iscritto e versare la quota associativa all'atto di presentazione della domanda.

La quota associativa sarà deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Sull'ammissione ad Associato il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie dello Statuto stesso nonché di tutti i regolamenti interne approvati.

Tutti gli Associati escluso gli Associati Onorari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale

La qualifica di Associato è conferito senza limiti di tempo e può venir meno per i seguenti motivi:

per dimissioni da comunicarsi al Consiglio Direttivo per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno;

per decadenza e vale a dire per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta,

- per cessazione della condivisione degli scopi sociali

-per morte

per mancato adempimento degli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. A tale scopo il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno sociale provvede alla revisione della lista degli Associati. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'Associato il quale, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata da inviarsi al Presidente dell'Associazione.

Per omissione o ritardato pagamento dei contributi.

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea degli Associati

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente.

## ASSEMBLEA

Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed costituita da tutti gli Associati iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli Associati Onorari, Fondatori nonché gli Associati Effettivi. Gli Associati Onorari non hanno diritto di voto.

Gli Associati aventi diritto al voto devono avere almeno un anno di anzianità di iscrizione all'atto di convocazione dell'Assemblea, ad eccezione degli Associato Fondatori, ed avere compiuto il 18° anno di età. In ogni caso ad ogni Associato spetta un solo voto.

L'Assemblea è convocata dal presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per

l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata dal Presidente tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo degli Associati Fondatori o Effettivi nel loro insieme.

Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci (10) giorni, mediante il sito web a tutti gli Associati a cura della Presidenza del Consiglio Direttivo; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre (3) giorni.

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più

uno degli Associati aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria di secondo convocazione delibera validamente qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria sia in prima sia in seconda convocazione delibera a maggioranza semplice. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 degli Associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli Associati intervenuti.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda Convocazione, delibera a maggioranza semplice. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente a altro Associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in mancanza di questo, dal Segretario o, in mancanza di questo, da persona designata dall'Assemblea.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Associati.

Forma di votazione dell'assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere gli scrutatori fra i presenti.

Compiti dell'Assemblea.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

- nominare il Consiglio Direttivo

discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo.

fissare, la penale per ritardati pagamenti;

Deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza.

Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

B) in sede straordinaria

- approvare lo statuto

deliberare sullo scioglimento dell'associazione

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto

deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le delibere dell'Assemblea saranno trascritte in un apposito verbale.

## CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è composto da sette (7) membri nominati dall'Assemblea tra gli Associati e indicati per la prima volta nell'Atto Costitutivo.

La durata in carica del Consiglio Direttivo è stabilita in anni tre (3).

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente che rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie e ha l'uso della firma sociale, nomina anche un Segretario.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può conferire sia agli Associati sia ai terzi procure speciali o ad negoziare per determinati atti o categorie di atti nonché affidare loro incarichi specificandone i compiti ed eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso coopterà altri membri scelti tra gli Associati, in sostituzione dei membri mancanti. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea la quale potrà confermarli fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati oppure nominare altri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti del Consiglio stesso. Esso delibera a maggioranza e in caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente o del Segretario.

In ogni caso il Consiglio Direttivo si riunirà entro il 31 marzo di ogni anno per redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Associati ed entro il 31 luglio di ogni anno per verificare eventuali scostamenti dal bilancio preventivo per l'attività sociale del primo semestre dell'anno. Il bilancio consuntivo resterà depositato presso la sede dell'Associazione durante i quindici (15) giorni precedenti all'Assemblea affinché gli Associati possano prenderne visione. La convocazione avverrà mediante il sito web dell'Associazione con preavviso di otto (8) giorni. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con un preavviso di due (2) giorni. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro (4) membri e con la presenza obbligatoria del Presidente o del Segretario. L'assenza di un membro del Consiglio Direttivo a tre (3) riunioni consecutive comporterà l'automatica decadenza dalla carica con immediata sostituzione con un altro Associato cooptato secondo le modalità sopraesposte.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte costatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea; redige eventuali regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E' in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## TESORIERE

### Compiti del Tesoriere

Il Consiglio Direttivo incaricherà un proprio membro di curare materialmente la gestione economica e finanziaria dell'Associazione stessa in ossequio a norme operative che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono. La carica di tesoriere può essere assunta anche dal Presidente o dal Segretario.

## PATRIMONIO

Il patrimonio sociale dell'Associazione è formato:

- a) dalle quote sociali da versare all'atto della presentazione della domanda d'iscrizione in qualità di Associato e all'atto della costituzione da parte degli Associati Fondatori.
- b) Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario,
- c) Da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie.
- d) Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- e) Da eventuali entrate per servizi prestati all'Associazione.

L'Associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Gli Associati potranno apportare beni personali all'Associazione i quali saranno oggetto di un'apposita scrittura di comodato gratuito. Eventuali prestiti al Circolo risultanti da scrittura in comodato gratuito saranno restituiti al proprietario alla presentazione al Presidente e al Consiglio Direttivo di richiesta scritta secondo termini e modalità stabiliti nella relativa scrittura di comodato.

### Diritti dell'associato al patrimonio sociale

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale e non ha diritto alla ripetizione dei contributi versati.

## ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione dal primo anno di attività. L'Amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione sono affidate al Tesoriere secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo

## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea disegnerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile:

a) quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi.

b) per tutte le altre cause di cui all'Art. 27 del Codice Civile.

In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della legge 23/12/96 n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal Presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

La Spezia, 29 agosto 2004.